

Brevi notazioni sulla responsabilità amministrativa per danno erariale a dieci anni dalla riforma

Autore:

In: Diritto civile e commerciale

La responsabilità amministrativa per danno erariale è come è noto stata profondamente incisa dalla riforma normativa del 1994 a seguito della entrata in vigore della Legge 20 e successivamente dalle modifiche apportate dalla L. n. 639/1996. Detta riforma deve essere, peraltro, necessariamente inquadrata anche nel solco della L. n. 241/1990 in considerazione del mutato assetto dei rapporti fra Stato e cittadino che in quest'ultimo ha individuato il fulcro della comunità amministrata attribuendogli maggiori diritti e garanzie a tutela rispetto all'agire pubblico. E la recente L. n. 15/2005 sulla azione amministrativa ha comportato ulteriori problematiche di rilievo.

E, naturalmente, essa si colloca anche nell'ambito concettuale di estensione della area del danno risarcibile e della atipicità dell'illecito da cui sono scaturite molteplici tipologie di documento e di responsabilità.

A ciò aggiungasi l'importanza di tutta la disciplina normativa riformatrice in materia di delitti contro la P.A. di cui alla L. n. 86/1990, nonché quella sulle autonomie locali a partire dalla L. n. 142/1990 sino al T.U.E.L. n. 267/2000 ed alla Riforma del Titolo V della Costituzione ed alla Legge La Loggia. E, parimenti, l'incidenza della contrattualizzazione del pubblico impiego a far data dal D.Leg.vo n. 29/1993 sino al T.U.P.I. e del D.M. 28.11.2000 codice di comportamento dei dipendenti pubblici. ???

E giova sempre rammentare che la riforma del 1994 fu anche determinata dalle plurime vicende penali di Tangentopoli potendosi ben istituire un parallelo storico fra la Legge n. 20/1994 come effetto delle inchieste che accularono le connivenze illecite fra P.A. e politica e la normativa sul finanziamento pubblico per i partiti correlata allo scandalo dei petroli che evidenziò fonti illecite di finanziamento per i partiti politici.

Per l'altrettanto, un ruolo notevolissimo ha assolto la giurisprudenza civile ed erariale su portata, limiti e principi sottesi alla riforma del 1994. Proprio l'ampliarsi delle ipotesi di danno (esistenziale, biologico, estetico, da perdita di chance, ambientale e via dicendo) ha esplicitato effetti sulla sistematica delle responsabilità.

Premesso che il riferimento normativo costituzionale è rinvenibile nell'art. 97 Cost. che non dà definizione alcuna della nozione di pubblica amministrazione, ma peraltro individua i caratteri generali

a cui deve ispirarsi? l'azione amministrativa? mediante la previsione di una riserva di legge? al Legislatore che va utilizzata al solo scopo? di creare una amministrazione che si ispiri a criteri democratici? partecipativi dei cittadini alla gestione della cosa pubblica (artt. 3 e 51 comma 2? Cost.), occorre evidenziare che la disposizione costituzionale? pu? sostanziarsi? soltanto con una ripartizione? funzionale di competenze? fra i pubblici uffici, con l'applicazione non meramente teorica del principio delle "tre effe" (efficienza, efficacia ed economicit? propri del controllo di gestione e sulla gestione), con la sempre maggiore responsabilizzazione? dei funzionari e soprattutto degli apicali delle P.A.. La L. n. 241/1990 ? difatti ? fu emanata quasi? contestualmente alla L. n. 86/1990 ? novellatrice del disposto di cui all'art. 328 c.p. per i reati di omissione e ritardo di atti di ufficio.

Non casualmente.

In siffatto contesto anche la Riforma Bassanini ha avuto un ruolo determinante? se si pensa ? a mero titolo esemplificativo ? ai regolamenti di organizzazione di cui all'art. 13 della L. n. 59/1997.

E le regole di buona amministrazione? e di sana gestione finanziaria connesse alle ? tre effe? succitate implicano anche? l'applicazione del principio di imparzialit? di cui sempre all'art. 97 Cost. inteso quale contemperamento fra interessi privati ed interesse pubblico.

Ne consegue che dalla moltiplicazione delle fattispecie di danno ad opera anche della giurisprudenza di merito e civile, inevitabilmente la stessa responsabilit????? amministrativa???? ne????? ?????? stata????????? incisa (paradigmatiche la responsabilit? dirigenziale nonch? il danno da mobbing).?

<https://www.diritto.it/brevi-notazioni-sulla-responsabilita-amministrativa-per-danno-erariale-a-dieci-anni-d-alla-riforma/>